



TFR/TFS

Anticipo della liquidazione del personale del pubblico impiego ai blocchi di partenza

Cos'è e come funziona: la guida della Fp Cgil Roma e Lazio



ROMA E LAZIO



TFR/TFS

In dirittura di arrivo la possibilità richiesta dell'anticipo TFS e TFR per i dipendenti della Pubblica Amministrazione, che potranno a breve ottenere una quota parte della buonuscita in forma di prestito bancario agevolato.

Come di consueto, è la Ministra Fabiana Dadone che tiene nota dei vari passaggi dell'iter (infinito) della misura: è ufficiale la registrazione del decreto presso la Corte dei Conti, con la contestuale ratifica dell'accordo quadro con le banche (ABI).


Il testo del decreto è già operativo e sarà seguito dall'attivazione di una piattaforma online dedicata, accessibile dal sito del Dipartimento della Funzione Pubblica.

È il supporto informatico fondamentale per dare il via effettivo alle operazioni: i cittadini che vogliono richiedere il finanziamento vi troveranno tutte le informazioni sulla procedura e l'elenco degli istituti di credito che aderiscono all'accordo.

Gli enti erogatori diversi dall'INPS potranno iscriversi, ma sarà presente anche la modulistica necessaria. Il sito permetterà di calcolare la decorrenza del TFS/TFR, rappresentando un punto di incontro telematico cruciale per i tre soggetti coinvolti: cittadini, banche e istituti previdenziali.



ROMA E LAZIO



La richiesta di anticipazione TFS/TFR: cos'è?

I dipendenti pubblici possono richiedere l'anticipazione sul proprio trattamento di fine servizio/trattamento di fine rapporto (TFS/TFR) al sistema bancario, fino ad un limite di 45 mila euro.

E' infatti operativo dal 30 giugno 2020, il D.P.C.M. dello scorso 22 aprile che ha dato attuazione alle norme varate nel mese di marzo del 2019.

L'anticipazione può essere richiesta anche da chi ha già avuto accesso alla pensione alla data di entrata in vigore del decreto istitutivo dell'anticipo stesso e non alla data del decreto attuativo. Regole particolari valgono per i pensionati con "Quota 100".

I passaggi previsti dalla norma

Dopo avere ricevuto l'approvazione della Corte dei Conti che ha provveduto alla relativa registrazione dell'atto è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.150 del 15 giugno il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 aprile 2020 n. 51 entrato in vigore il 30 giugno.

Si rende così operativa la possibilità, introdotta dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, da parte dei dipendenti pubblici di richiedere al sistema bancario l'anticipazione sul proprio trattamento di fine servizio/trattamento di fine rapporto fino ad un limite di 45 mila euro.



Accordo quadro e ulteriori chiarimenti

E' in Gazzetta Ufficiale dal 5 settembre l'Accordo Quadro tra Governo e ABI che regola le condizioni economiche per l'anticipo del TFS/TFR ai dipendenti pubblici.

Si tratta del Decreto 19 Agosto 2020 (G.U. n.221 del 5-9-2020).

In particolare, l'Accordo definisce i termini e le modalità di adesione da parte delle banche all'iniziativa, le modalità di adeguamento del contratto in relazione all'adeguamento dei requisiti pensionistici alla speranza di vita, le specifiche tecniche e di sicurezza dei flussi informativi nonché le modalità di determinazione del tasso di interesse da corrispondere sull'Anticipo TFS/TFR.

All'Accordo Quadro sono allegati:

il modello della domanda di Anticipo TFS/TFR, lo schema della proposta contrattuale, i modelli di adesione e di recesso da parte delle banche e degli intermediari finanziari; il facsimile dell'autocertificazione dello stato di famiglia del richiedente l'Anticipo TFS/TFR.

L'interessato dovrà richiedere all'Ente erogatore del TFS/TFR la certificazione del diritto all'anticipazione.

Se l'ente che eroga il trattamento è l'Inps, la domanda dovrà essere presentata secondo le istruzioni indicate nell'apposita sezione del portale dell'Istituto.

Se il trattamento è erogato direttamente dalla propria amministrazione la domanda di certificazione del diritto all'anticipo sarà presentata seguendo le indicazioni fornite dal proprio datore di lavoro.



Lo schema di funzionamento

Il provvedimento consentirà a chi è andato o andrà in pensione (chi usufruisce di quota 100 o accede ai pensionamenti di vecchiaia o anticipati) di accedere al finanziamento.

Quale è il meccanismo delineato?


Il primo passaggio è quello di richiedere in via telematica all'Ente responsabile dell'erogazione comunque denominato (nella prevalenza dei casi l'Inps) la certificazione del diritto al trattamento di fine servizio/trattamento di fine rapporto e del relativo ammontare complessivo.

La richiesta può essere presentata direttamente dal soggetto interessato, munito di Pin, oppure attraverso il patronato o un intermediario, a cui conferisce delega.

Entro 90 giorni, l'istituto previdenziale risponde certificando il diritto al TFS/TFR, il relativo ammontare e le date in cui il trattamento sarà liquidato.

Per i pensionati con "**Quota 100**" le scadenze devono tener conto della maturazione del diritto a pensione secondo le regole ordinarie previste per la pensione anticipata o di vecchiaia.

Il finanziamento è garantito dalla cessione, automatica e nel limite dell'importo finanziato, senza alcuna formalità, *pro solvendo*, dei crediti derivanti dal trattamento di fine servizio maturato, che il soggetto pensionando vanta nei confronti dell'ente erogatore. Viene allora posto dall'istituto finanziatore un vincolo di destinazione al TFS/TFR che sarà chiamato a pagare al pensionato alle scadenze fissate, vincolo che si traduce in una garanzia per il prestito concesso.




La domanda di anticipazione TFS/TFR

La domanda è corredata dai seguenti documenti:

- certificazione delle somme spettanti;
- proposta di contratto di anticipo TFS/TFR debitamente sottoscritta dal richiedente;
- dichiarazione sullo stato di famiglia e, in caso di separazione o divorzio, indicazione dell'eventuale importo dell'assegno previsto per l'ex coniuge;
- conto corrente sul quale accreditare l'importo finanziato.

L'ente erogatore entro il termine perentorio di **trenta giorni**, effettuate le necessarie verifiche e acquisita la garanzia del Fondo, comunica alla banca la presa d'atto dell'avvenuta conclusione del contratto di anticipo TFS/TFR e rende indisponibile l'importo dell'anticipo del TFS/TFR.

La banca, entro **quindici giorni** dalla data di efficacia del contratto, provvede all'accredito dell'importo erogato sul conto corrente indicato dal richiedente nella domanda di anticipo TFS/TFR.




Contratto di anticipo TFS/TFR

La proposta di contratto di anticipo TFS/TFR è predisposta dalla banca sulla base dello schema di proposta di contratto di anticipo TFS/TFR allegato all'Accordo quadro sottoscritto con ABI.

La proposta di contratto di anticipo TFS/TFR non può essere accettata dalla banca nei seguenti casi:

- impossibilità per la banca di ottenere la cessione del TFS/TFR nella misura richiesta nella proposta di contratto di anticipo TFS/TFR presentata dal richiedente;
- il richiedente è registrato in relazione a debiti scaduti o sconfinanti negli archivi della Centrale rischi della Banca d'Italia o in altri sistemi di informazione creditizia privati abitualmente utilizzati dalla stessa banca per analoghe tipologie di finanziamento;
- il TFS/TFR offerto in garanzia o parte di esso, è di spettanza del coniuge separato o divorziato;
- impossibilità per la banca di perfezionare l'operazione creditizia in favore del richiedente secondo la normativa vigente.

Concluso il contratto e comunicato il conto corrente su cui accreditare la somma l'Istituto di credito avviserà l'Ente Erogatore il quale avrà **30 giorni** per rendere indisponibile la somma richiesta a titolo di anticipo di TFS/TFR e comunicare all'Istituto di credito l'esito positivo dell'istanza. In tal caso, nei successivi 15 giorni l'Istituto di credito procederà ad erogare il prestito che durerà sino al momento della maturazione del diritto alla riscossione del TFS/TFR da parte dell'Ente erogatore come attestato nella certificazione iniziale.



Estinzione del debito e interessi

Estinzione debito

Una volta sottoscritto il contratto il soggetto finanziato può presentare domanda di estinzione anticipata totale o parziale venendo così riformulata. Una volta sottoscritto il contratto il soggetto finanziato può presentare domanda di estinzione anticipata, totale o parziale, con oneri a proprio carico in tal caso dovrà pagare alla banca un indennizzo in misura non superiore allo 0,3% dell'importo rimborsato in anticipo salvo il debito residuo sia inferiore a 10mila euro.

L'indennizzo sarà al massimo uguale ai costi sostenuti dalla Banca per gestire la richiesta di estinzione anticipata e sarà comunque inferiore alla quota di interessi che sarebbe gravata sull'importo dell'anticipo se non vi fosse stata l'estinzione anticipata.

Interessi del prestito bancario

L'operazione di finanziamento del TFS/TFR non è gratuita: il finanziamento è gravato da un tasso di interesse annuo fisso in misura pari al rendimento medio dei titoli pubblici (Rendistato) con durata analoga al finanziamento con una maggiorazione dello 0,4%. E' previsto, infine, un meccanismo di restituzione degli interessi non dovuti in presenza di una revisione al ribasso della durata del prestito determinata da una riduzione della speranza di vita rispetto a quella certificata dall'Ente erogatore al momento della domanda.

Non sono ancora stati comunicati ufficialmente i tassi di interesse che bisognerà pagare sull'anticipo che si riceverà. **Stando a quanto reso noto, dovrebbero attestarsi al di sotto del 2%, intorno all'1,5% con eventuali tassi diversi a seconda della durata del piano di ammortamento. E' bene, però, precisare che interessi pagati si possono detrarre al 50% dalla dichiarazione dei redditi.**



ROMA E LAZIO

Garanzie e imposte applicate

Oltre alla presenza del Fondo di garanzia sopra citato il finanziamento è altresì assistito automaticamente dal privilegio per le retribuzioni e i contributi dovuti ai lavoratori dipendenti.

Si prevede l'esenzione del prestito dalle imposte di registro, di bollo e da ogni altra imposta indiretta, nonché da ogni altro tributo o diritto.

Per le finalità relative agli adempimenti antiriciclaggio l'operazione di finanziamento è sottoposta a obblighi semplificati di adeguata verifica della clientela.

Ai fini del rimborso del finanziamento e dei relativi interessi, l'ente erogatore trattiene il relativo importo dall'indennità di fine servizio fino a concorrenza dello stesso.

Va ancora aggiunto che gli importi trattenuti non sono soggetti a procedure di sequestro o pignoramento neanche in misura limitata al quinto e, in ogni caso, a esecuzione forzata in virtù di qualsivoglia azione esecutiva o cautelare.

E' fatta salva la possibilità per l'interessato di procedere direttamente, con oneri a proprio carico, ad un'estinzione anticipata (totale o parziale) del finanziamento.

Contestualmente al perfezionamento dell'operazione di estinzione dell'anticipo TFS/TFR con il pagamento dell'importo dovuto da parte del soggetto finanziato, la banca comunica all'ente erogatore l'avvenuta estinzione totale o parziale dell'anticipo TFS/TFR e, conseguentemente, sono automaticamente adeguate le garanzie.

La detassazione del TFS

Va sottolineato come la legge 28 marzo 2019, n. 26 ha previsto anche un regime agevolativo per la tassazione del TFS. In particolare, si è introdotta una riduzione dell'IRPEF sull'indennità di fine servizio in misura crescente rispetto al tempo trascorso fra la stessa (o, in caso di cessazione anteriore al 1° gennaio 2019, fra tale data) e la corresponsione della relativa indennità.

